



Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al RUP e per la stesura di studi di fattibilità e progetti in particolare riguardanti le opere SIMR gestite dall'ENAS nel Nord Sardegna inerenti la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008.

DISCIPLINARE TECNICO - AMMINISTRATIVO

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare stabilisce le norme e condizioni che regolano l'attività dell'operatore economico che svolgerà il servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza e nella stesura di stime sommarie, studi di fattibilità e progetti in particolare riguardanti le opere SIMR gestite dall'ENAS nel Nord Sardegna, inerenti la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008.

L'Enas gestisce le opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) della Sardegna, così classificabili: opere di sbarramento principali e opere di sbarramento minori, opere di adduzione, vasche, partitori e prese, impianti di sollevamento e impianti di produzione energetica. Tali opere idrauliche sono luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, e sono costituite da diversi componenti (case di guardia, caselli, impianti, attrezzature di lavoro quali carri ponte, utensili etc.).

I principali compiti istituzionali del Servizio Prevenzione e Sicurezza (SPS) dell'Enas riguardano: la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la redazione e aggiornamento dei documenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 (DVR, DUVRI, ecc.), la definizione delle misure necessarie per l'eliminazione e/o l'attenuazione dei rischi sui luoghi di lavoro e la successiva progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza.

Sulla base del DVR in essere, della ulteriore documentazione agli atti dell'Enas nonché delle risultanze delle ricognizioni effettuate e da effettuarsi, il Responsabile del Procedimento, deve procedere alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza (ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008) delle opere del sistema multisetoriale (SIMR) e ad ulteriori attività correlate.

Per l'espletamento delle attività di competenza del Responsabile del Procedimento, è indispensabile la presenza di un supporto tecnico - amministrativo specialistico.

L'ENte Acque della Sardegna intende, quindi, affidare il servizio di supporto specialistico in argomento per le attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico Amministrativo (DTA).

Il presente DTA stabilisce le norme e condizioni che regolano le attività dell'operatore economico che svolgerà tale servizio, per conto ed interesse dell'ENAS – *Servizio Prevenzione e Sicurezza*.

ART.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il servizio di “collaborazione tecnico amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento” consiste nel prestare la propria attività professionale per tutta la durata del contratto affiancando il Responsabile del Procedimento nell'espletamento dei numerosi adempimenti tecnico-amministrativi e nella predisposizione e gestione degli atti amministrativi e contabili di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza inerenti la messa in sicurezza di luoghi di lavoro (in particolare opere idrauliche del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale della Sardegna) ai sensi del DLgs 81/08 che a titolo esemplificativo si elencano di seguito:

1. predisposizione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) e Disciplinari Tecnici Amministrativi (D.T.A.) e/o degli Elementi Essenziali del Contratto per incarichi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza;
2. predisposizione dei capitolati e degli atti di gara per lavori, servizi e forniture;
3. stesura di lettere, bandi, disciplinari e della modulistica necessaria per l'affidamento di servizi di Ingegneria;
4. preparazione di documenti quali determinazioni, verbali, stime sommarie degli interventi per la predisposizione dei documenti preliminari alla progettazione e degli studi di fattibilità etc;
5. predisposizione e gestione dei contratti di competenza diretta del Servizio per le attività affidate all'esterno;
6. rendicontazione e gestione contabile dei capitoli di bilancio di competenza del Servizio;
7. collaborazione e predisposizione tecnica e amministrativa per la redazione degli elaborati progettuali (relazioni, disegni, stime sommarie, disciplinari e capitolati);

8. controllo tecnico-amministrativo degli elaborati progettuali (studi di fattibilità, studi specialistici di base, studi ambientali e paesaggistici) e verifica della loro conformità alla normativa vigente;
9. controllo e verifica degli elaborati contabili e degli stati di avanzamento;
10. collaborazione nella redazione dei certificati di pagamento e supporto amministrativo negli atti conseguenti, archiviazione dei documenti in entrata ed in uscita dal Servizio assistenza alla segreteria e gestione amministrativa e contabile dei contratti,
11. utilizzazione delle piattaforme informatiche per l'affidamento e la gestione dei contratti stipulati per l'attuazione degli interventi e l'assolvimento degli obblighi di legge a carico del Responsabile del Procedimento (verbali, certificati, richiesta mandati di pagamento, rendicontazione, richiesta CIG, CUP, DURC, adempimenti ANAC, SMEC, etc.);
12. attività assistenza a sopralluoghi, redazione di verbali e atti tecnico-amministrativi inerenti la conduzione dei lavori;
13. controllo e verifica della contabilità finale e supporto negli atti amministrativi conseguenti;
14. Attività inerenti l'iter procedurale e la predisposizione della documentazione relativa a conferenza di servizi , collaborazione verifica e validazione dei progetti;
15. Realizzazione di rilievi video e topografici su opere dell'Ente con mezzi e strumenti propri atti allo svolgimento di tali attività (drone, gps, stazione totale, etc)

Il servizio costituisce una prestazione di lavoro assolutamente autonoma. Pertanto sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri organizzativi ed i costi relativi ad attrezzature, materiali di consumo, tempi di accesso ai siti di lavoro, di attesa e di trasporti, di documentazione per la eventuale nuova normativa di riferimento che dovesse entrare in vigore durante la validità del contratto.

ART.3 - COORDINAMENTO E MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le attività dell'operatore economico di cui all'art 2 saranno condotte in stretta e costante collaborazione con il Responsabile del Procedimento, per quanto riguarda tempi, modi e metodi; dovranno inoltre essere svolte in coordinamento con il personale dell'ENAS in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'attività stessa e pertanto l'affidatario dovrà assicurare la necessaria presenza presso gli uffici del Servizio Prevenzione e Sicurezza ed ai sopralluoghi.

Per lo svolgimento delle attività oggetto di incarico strettamente collegate con l'attività del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza/Datore di Lavoro e con le attività del

gruppo di lavoro costituito, l'ENAS metterà a disposizione una postazione presso la sede di via Mameli 88 con la disponibilità dei seguenti strumenti: collegamento internet, fotocopiatrice, stampanti, plotter, attrezzature minori. L'affidatario dovrà dotarsi ed utilizzare un proprio personal computer ed i software necessari per le attività di cui sopra, nonché di telefono cellulare per le comunicazioni necessarie nello svolgimento delle attività (tutti di Sua proprietà e di Suo uso esclusivo).

Lo svolgimento del servizio richiederà sopralluoghi in tutta la Sardegna, preventivamente concordati ed autorizzati dal Direttore del Servizio, che potrebbero impegnare anche l'intera giornata; l'affidatario dovrà rendersi disponibile alla partecipazione agli stessi accompagnando il personale Enas con gli automezzi in dotazione dell'Ente. Qualora, su disposizione del RUP, l'affidatario debba effettuare in autonomia alcuni sopralluoghi, per il trasporto metterà a disposizione il proprio automezzo e le relative spese saranno a suo carico.

In linea di massima i sopralluoghi e le riunioni verranno programmati con anticipo, con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. Resta comunque inteso che potranno essere necessari sopralluoghi e/o riunioni tecniche emergenziali convocate con minor preavviso. Pertanto in tali casi l'affidatario dovrà assicurare la presenza presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza e/o presso le opere oggetto di sopralluogo entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento.

Saranno a carico dell'Ente le spese di riproduzione della cartografia, della documentazione fotografica e della documentazione tecnica prodotta, nonché l'editing finale del lavoro.

L'Affidatario non potrà delegare e/o subappaltare a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, sarà tenuto a svolgere la propria attività correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su tutte le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa.

L'aggiudicatario svolgerà il servizio senza vincolo di subordinazione ed orari, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima fornite dal Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza/Datore di Lavoro.

Le modalità operative di svolgimento dell'attività, in relazione a sopravvenute esigenze che si potranno presentare durante la sua esecuzione, potranno venire parzialmente modificate in corso d'opera previo accordo tra le parti.

Ai fini dell'attestazione di avvenuto svolgimento della prestazione, l'affidatario dovrà consegnare all'ENAS una relazione mensile sulle attività svolte

ART.4 - CLAUSOLA RISERVATEZZA

Tutti i dati acquisiti ed elaborati dall'aggiudicatario, gli strumenti informatici prodotti nell'ambito del servizio in oggetto, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'ENAS e non potranno assolutamente essere in alcun modo forniti a terzi sotto qualsiasi forma. L'operatore economico, pertanto, riconosce, sin d'ora, che tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni - in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto – ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico sono da considerarsi come strettamente privati e riservati e di esclusiva proprietà – materiale e intellettuale – dell'ENAS.

L'operatore economico, dovrà, quindi, adottare tutte le misure necessarie per non arrecare danno all'ENAS e non pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni. I dati, documenti, materiali e informazioni dovranno essere utilizzati al solo scopo di eseguire l'incarico ricevuto.

Le clausole che precedono non potranno essere operative e vincolanti qualora i dati documenti, materiali e informazioni siano di pubblico dominio.

ART.5 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto nonché per tutti gli oneri di cui al presente Disciplinare Tecnico Amministrativo l'ENAS corrisponderà all'aggiudicatario l'importo complessivo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) inclusivo di eventuali oneri contributivi e/o previdenziali, oltre IVA di legge, se dovuta, cui verrà detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

ART.6 - DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO - PENALI

Il contratto avrà durata di 22 (ventidue) mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di attivazione del servizio.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che la mancata esecuzione immediata del servizio in oggetto comportasse un ritardo nelle attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Enas, potendosi così determinare un grave danno all'interesse dell'Amministrazione, la stessa si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di disporre l'attivazione del servizio nelle more della stipula del contratto.

Nessun compenso di carattere indennitario o risarcitorio spetterà all'aggiudicatario per fatti comunque connessi alla disdetta anticipata del contratto da parte dell'ENAS nei termini previsti dal presente articolo.

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti dall'aggiudicatario, fatta salva la richiesta di maggiori danni, l'Enas ha la facoltà di procedere all'applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.

L'Enas si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 14 mesi, per un importo complessivo massimo di € 38.181,82 (trentottomilacentottantuno/82) inclusivo di eventuali oneri contributivi e/o previdenziali, oltre IVA di legge, se dovuta, cui verrà detratto il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 (DUE) mesi prima della scadenza del contratto originario.

In conseguenza della eventuale applicazione delle suddette clausole, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo dell'incarico, sarà comunque inferiore a complessivi € 100.000,00 inclusivo di eventuali oneri contributivi e/o previdenziali, oltre IVA di legge, se dovuta.

ART.7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati in 22 (ventidue) acconti mensili posticipati ottenuti dividendo l'importo netto offerto per 22 (ventidue) previa presentazione di una Relazione mensile sulle attività svolte e previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti ovvero positiva emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio che avverrà entro i termini di legge.

L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo ad avvenuta comunicazione scritta dell'esito positivo delle certificazioni di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio **0GQ0DR** (Zero Gi Qu Zero Di Erre), il CIG ed il CUP. Inoltre, dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo

indicato dall'Ente. I pagamenti saranno subordinati alla verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Laddove previsto dalla normativa vigente, l'Ente è tenuto all'applicazione del meccanismo dello Split Payment. Pertanto, le fatture elettroniche degli operatori economici, se soggetti all'applicazione del meccanismo anzidetto, dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile.

Null'altro potrà essere preteso dall'Operatore Economico, né durante né a seguito dell'esecuzione della prestazione in oggetto e per nessuna ragione o causa estranea alla natura del rapporto.

Il pagamento delle rate sarà effettuato tramite Tesoreria dell'Ente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, all'Affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione è corrisposto a titolo di anticipazione il 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, alla sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n°136/2010 e ssmmii. In particolare si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 il medesimo aggiudicatario dovrà comunicare all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Potrà anche essere utilizzato, quale conto corrente dedicato, anche un conto corrente già esistente, dandone preventiva comunicazione alla stazione appaltante, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si rinvia all'articolo 6 della stessa Legge n° 136/2010 e successive modifiche per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. n° 196/2003).

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto assoluto di subappalto e/o cessione del contratto a soggetti terzi, salvo i casi previsti dalla normativa di settore.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla Legge, resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 codice civile, l'ENAS può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

L'Ente avrà in ogni caso facoltà di risolvere il contratto stesso nel caso in cui l'aggiudicatario sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni del presente contratto, l'Ente procederà alla sua risoluzione. Il medesimo dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico dovrà corredare l'offerta da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi del succitato articolo 103, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, sarà comunque facoltà dell'amministrazione, in casi specifici, non richiedere tale garanzia.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicataria, le spese di gara, le spese di copia, le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'aggiudicatario si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità nazionali e locali. A tal proposito si richiamano in particolare, oltre alla specifica normativa di settore, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 e smi.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale" della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 30 gennaio 2018.

ART. 17 - PATTO DI INTEGRITA'

L'Ente e l'operatore economico aggiudicatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dall'aggiudicataria, che si allegherà al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

La natura del servizio oggetto della gara e la sua esplicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta, in maniera prevalente, a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico - amministrativo", come definita nel DVR aziendale ENAS.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (inteso come uffici SPS presso la sede centrale Enas, via Mameli - Cagliari) ove è previsto lo svolgimento prevalente della prestazione, laddove l'ENAS disponga della potestà giuridica in qualità di

Committente (comma 1 art. 26). Per lo stesso motivo si ritiene che l'aggiudicatario non introduca "specifici rischi", ovvero se introdotti risultino trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro ENAS (uffici SPS presso la sede centrale) assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In sintesi, per la natura della prestazione prevalente non si ravvisano, rischi e pertanto gli oneri per la sicurezza per rischi interferenti vanno considerati pari a zero.

Per quanto riguarda le attività esterne al luogo di lavoro ENAS, uffici SPS presso la sede centrale (sopralluoghi e attività di Ispettore di Cantiere) l'operatore economico ha obbligo di rispettare le disposizioni inerenti la sicurezza esistenti ed essere dotato, a sua cura e spese, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi di infortunio e/o sinistro.

Tutte le attività dovranno, comunque, essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) per quanto applicabile. L'affidatario dovrà pertanto approntare tutte le misure (igieniche, di protezione collettiva ed individuale, di emergenza etc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per se stesso sia per il personale esterno (personale ENAS o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante l'esecuzione del servizio.

In ogni caso, il Servizio SPS vigilerà per la continua verifica dei suddetti presupposti durante l'esecuzione del contratto.

L'ENAS consegnerà al Contraente copia del DVR aziendale ai fini della preventiva conoscenza dei rischi aziendali, erogando a favore del medesimo la necessaria e sufficiente formazione ed informazione.

All'atto della stipula del contratto, e comunque prima della relativa attivazione, l'ENAS fornirà all'aggiudicatario la restante informazione prevista all'art. 26 del TUS, relativamente ai *"rischi specifici nell'ambiente di esecuzione degli interventi"* ed alle *"misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività"* (art. 26 comma 1 punto (b)).

ART. 19 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Per risoluzione delle controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione e all'applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie

che dovessero sorgere tra l'ENAS e l'aggiudicatario dovranno essere sottoposte a preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine il medesimo qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'ENAS il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica. L'aggiudicatario non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria finché l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa, o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Per qualsiasi controversia pertanto derivante o comunque connessa all'interpretazione della materia oggetto del contratto e degli atti dallo stesso richiamati le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

ART. 20 - NORME SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 che recepisce il Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 (cd GDPR), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

ART. 21 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.

Il servizio di cui all'oggetto dovrà prevedere espressamente, a carico dell'appaltatore del servizio, le prescrizioni di cui al D.M. 06.06.2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" e di cui agli ulteriori "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) individuati con altri Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)" (approvato con D.M. 11.04.2008 ed aggiornato con D.M. 10.04.2013), per quanto applicabili.